



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Palermo Arabo - Normanna  
e le Gallerie di Cefalù e  
Mogera  
Sito inserito nella lista  
Patrimonio Mondiale 2015



**COMUNE DI CEFALU'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>**

**Settore Politiche Sociali e Servizi Scolastici**

**CONVENZIONE PER RICOVERO ANZIANI**  
**OPERA PIA GENCHI COLLOTTI**

**PERIODO: DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025**

L'anno 2023 del giorno 03 del mese di gennaio alle ore 10:00 nei locali della Casa  
Comunale

**TRA**

**Favognano Dario**, il quale interviene nel presente atto, in rispetto alla determinazione sindacale n.29 del 06.10.2016, nella qualità di Responsabile del Settore, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cefalù - C.F 00110740826

**E**

Dott.ssa Maria Grisanti nata a Isnello in data 09/03/1955 , nella qualità di Legale rappresentante dell'Opera Pia " Salvatore Genchi Collotti con sede legale in Cefalù, iscritto al n. 5139 dell'albo regionale, previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86, giusto decreto n. 877 del 29.06.2019 emesso dal competente Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di anziani presso l'Opera Pia Genchi Collotti Casa di riposo sita a Cefalù via Maestro Pintorno – n.1° con una capacità ricettiva di n. ventiquattro (24) posti letto.

**PREMESSO**

Che l'Amministrazione Comunale di Cefalù in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi.

Che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti.

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria.

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nel decreto legislativo n. 267/2000 T.U.E.L art.119; e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto.

Che il predetto Ente "OPERA PIA GENCHI COLLOTTI" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### *Oggetto ed utenza*

L'Amministrazione Comunale si avvale da anni delle prestazioni erogate dall'Opera Pia Genchi Collotti quale unica struttura ubicata nel Comune di Cefalù, sita in via Maestro Pintorno n.1, in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. Considerato che il numero di utenti varia in ragione dei decessi, delle scelte degli utenti e della disponibilità della struttura.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

## Art. 2

### *Modalità di ammissione*

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati gli utenti affidati dall'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. È facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio

comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.


L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

### Art. 3

#### *Modalità di dimissione*

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente Ufficio Comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'Istituto.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.


La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

*Modalità d'intervento*

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità Sanitaria, della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il Servizio Sociale Professionale, il Segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;



- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5  
*Personale*

L'Ente si impegna ad utilizzare il seguente personale:

- a) 1 operatore sociale responsabile della comunità con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- b) 1 operatore socio-assistenziale od ausiliario per i servizi tutelari;
- c) 1 ausiliario;
- d) 1 infermiere professionale (ad ore e/o in convenzione) con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- e) 1 assistente sociale ad ore e/o in convenzione, qualora il responsabile non sia già in possesso dello specifico titolo;
- f) altre figure in convenzione per specificare attività o necessità (psicologo, terapeuta della riabilitazione, animatore, barbiere, ecc....).

L'Ente si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.



Art. 6

*Trattamento economico*

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7

*Prescrizioni*

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione e preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C..

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8

*Limiti capacità ricettiva*

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "Case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

*Fruizione del servizio pubblico*

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.



## Art. 10

### *Assenza per ricovero in ospedale*

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

## Art. 11


### *Continuità del servizio*

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

## Art. 12

### *Volontariato*

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed



appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 13

*Partecipazione dell'utenza*

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice, inoltre, riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14

*Corrispettivo del servizio*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, ove l'Ente sia tenuto, e da idonea dichiarazione attestante il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente, una retta giornaliera di € 49,01, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Art. 15

*Rimborsi*

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.


Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal Legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art. 16

*Durata della convenzione*



La presente convenzione è temporalmente valida dal 01.01.2023 al 31.12.2025.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

#### Art. 17

##### *Recesso dalla convenzione*

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### Art. 20

##### *Clausola arbitrale*


Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

#### Art. 21

##### *Stipula della convenzione ed obblighi dell'Ente*

La validità della presente convenzione coincide con la sua sottoscrizione.

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione, la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di



amministrazione; ed decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86; nonché l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 22  
*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23  
*Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.


Art. 24  
*Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.

*Il Legale rappresentante*  
  
**IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO**  
**Dott.ssa Maria Grisanti**



*Il Responsabile del Settore*  
*Dr. Favognano Dario*



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

